

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, che delega il Governo a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e, in particolare, reca le norme che modificano le predette direttive 2006/66/CE e 2012/19/UE.

Il provvedimento all'esame è stato redatto secondo la tecnica della novella legislativa ed apporta modifiche ai decreti legislativi 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Lo schema di decreto all'esame dà attuazione agli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 relativi, appunto, alle pile ed agli accumulatori, nonché ai rifiuti di AEE. Più in particolare, disciplina i nuovi obblighi di informazione introdotti a livello europeo a carico degli Stati membri, mentre non prevede norme di recepimento delle speculari disposizioni della direttiva che demandano agli stessi Stati la possibilità di ricorrere a misure atte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, sia in materia di pile, che di RAE (articoli 2, paragrafo 4, e 3, paragrafo 2). Le vigenti norme di settore, infatti, già prevedono la possibilità di introdurre tali misure (articolo 4 del decreto legislativo n. 188/08 in materia di pile) o già contemplano alcune delle misure consentite dalla direttiva per i RAEE il decreto 10 giugno 2016, n. 140, che, all'articolo 4, reca "Azioni di promozione della cooperazione tra produttori di AEE ed operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio" e all'articolo 5 prevede misure per la "Prevenzione e preparazione per il riutilizzo").

Con il provvedimento all'esame non sono state, invece, adottate disposizioni in attuazione degli specifici criteri di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

A tale proposito, si precisa che la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che l'esercizio incompleto, da parte del legislatore delegato, della delega conferitagli non comporta di per sé la violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione. Circostanza, quest'ultima, che, si ritiene, possa essere esclusa in ordine al provvedimento in esame in quanto lo scopo principale della legge di delegazione è quello di recepire le disposizioni previste dalle direttive adottate a livello europeo e, nel caso specifico, quelle relative ai sopraccitati adempimenti di carattere comunicativo, che, come anzidetto, sono stati puntualmente attuati. Si richiamano al riguardo l'ordinanza n. 283/2013 (red. Napolitano), la sentenza n. 304/2011 (rel. Grossi), l'ordinanza n.257/2005 (red. Maddalena) la sentenza n. 149/2005 (red. Quaranta) e la sentenza n. 223/2019 (red. Viganò).

In particolare, lo schema di decreto legislativo all'esame si compone di tre articoli, dei quali si illustra di seguito il contenuto.

L'articolo 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invii, ogni anno, alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della citata direttiva 2012/19/UE contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità, in peso, di AEE immesse sul mercato e di RAEE raccolti separatamente ed esportati. I dati devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità e comunicati, per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione è previsto che inizi il primo anno civile completo successivo all'adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9 dell'articolo 16 della direttiva 2012/19/UE, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.

L'articolo 1 recepisce le modifiche all'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE, introdotte dall'articolo 3 della direttiva 2018/849/UE. Il legislatore europeo ha, infatti, valutato che le relazioni triennali sullo stato di attuazione della citata direttiva 2012/19/UE, trasmesse dagli Stati membri, non si fossero dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa in materia di RAEE, generando, oltretutto, inutili oneri amministrativi. Ha, pertanto, ritenuto necessario che gli



Stati membri trasmettessero, unitamente alla relazione annuale anche una relazione di controllo della qualità dei dati, al fine di migliorarne anche l'affidabilità e la comparabilità.

L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

In particolare, sopprime il comma 1 del citato articolo 24 che prevede l'obbligo di inviare una relazione triennale alla Commissione europea sullo stato di attuazione del decreto legislativo n.188/2008.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta annualmente, per via elettronica, alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate da ISPRA, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e), del citato decreto legislativo n. n.188/2008. Tali informazioni devono essere trasmesse, per la prima volta, entro il 30 giugno 2022.

Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta, per via elettronica, alla Commissione europea un rapporto annuale sui rifiuti di pile e di accumulatori contenente le informazioni sulle percentuali di raccolta di pile e di accumulatori portatili, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n.188/2008, e l'indicazione sulle modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e di accumulatori portatili, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti. Tale rapporto deve essere trasmesso, per la prima volta, entro il 30 giugno 2022."

L'articolo recepisce le modifiche all'articolo 10, paragrafo 3, ed all'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva 2006/66/CE, introdotte dall'articolo 2 della direttiva 2018/849/UE. Il legislatore europeo, anche in questo caso, ha valutato che le relazioni triennali sullo stato di attuazione della citata direttiva 2006/66/CE trasmesse dagli Stati membri non si fossero dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa in materia di pile e di accumulatori e dei relativi rifiuti, generando, oltretutto, inutili oneri amministrativi. Ha, pertanto, ritenuto necessario che gli Stati membri trasmettessero, unitamente alla relazione annuale anche una relazione di controllo della qualità dei dati, al fine di migliorarne anche l'affidabilità e la comparabilità.

Il termine del 30 giugno 2022 previsto per la prima trasmissione delle informazioni di cui al comma 2 e del rapporto di cui al comma 3 si ricava dal disposto della direttiva, che, in entrambi i casi, stabilisce che dette informazioni debbano essere inviate entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti. Considerato che la direttiva entra in vigore a luglio 2020, per questo anno (2020) i 18 mesi per il primo invio scadranno il 30 giugno 2022.

Si sottolinea, inoltre, che il paragrafo 5 dell'articolo 12 della direttiva 2006/66/CE, abrogato dalla direttiva che si va a recepire, prevede per l'invio delle informazioni un termine più ridotto (sei mesi dalla fine dell'anno civile considerato) e, pertanto, si è ritenuto opportuno evidenziare tale differenza.

L'articolo 3 introduce la clausola di invarianza della spesa.

L'attività di elaborazione dei dati e di trasmissione delle relazioni previste dal presente provvedimento rientrano, infatti, nei compiti istituzionali già previsti a legislazione vigente in capo ad ISPRA ed al Ministero dell'ambiente, che, pertanto, vi faranno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.





Tabella di concordanza tra le disposizioni degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed il relativo decreto legislativo di attuazione

Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	Schema di decreto legislativo	Note
<p>Articolo 3 Modifica della direttiva 2012/19/UE In vigore dal 4 luglio 2018 La direttiva 2012/19/UE è così modificata:</p> <p>1) l'articolo 16 è così modificato:</p> <p>a) il paragrafo 5 è soppresso;</p> <p>b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:</p> <p>«6. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti e sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 9. Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all'adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.</p> <p>7. I dati comunicati dagli Stati membri in</p>	<p>Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49)</p> <p>1. All'articolo 31, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare invia, ogni anno, alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 2012/19/UE contenente le informazioni di cui al comma 1. I dati sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e comunicati, per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all'adozione dell'atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9 dell'articolo 16 della direttiva 2012/19/UE, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.”.</p>	<p>L'articolo 1 sostituisce il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recependo le modifiche all'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE, introdotte dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/849.</p>



conformità del paragrafo 6 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

8. La Commissione riesamina i dati comunicati in conformità del paragrafo 6 e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l'affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.

9. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati.»;

3) all'articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di



<p>adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 della presente direttiva, riguardo alle modifiche necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati IV, VII, VIII e IX della presente direttiva. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascun allegato da modificare. Nel modificare l'allegato VII della presente direttiva, sono tenute in considerazione le esenzioni concesse ai sensi della direttiva n. 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>		
<p>Articolo 2 Modifica della direttiva 2006/66/CE In vigore dal 4 luglio 2018 La direttiva 2006/66/CE è così modificata: 1) all'articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta in conformità del piano di cui all'allegato I della presente direttiva. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rapporti per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti. I rapporti indicano in che modo sono stati ottenuti i dati necessari per il calcolo del tasso di raccolta. 2) all'articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Gli Stati membri riferiscono sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e se le efficienze di riciclaggio di</p>	<p>Articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188) 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è soppresso; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, ogni anno alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, le informazioni, fornite ai sensi dell'articolo 15, comma 5, lettere d) ed e), sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e sui livelli di efficienza dei processi di riciclaggio. Tali informazioni sono trasmesse, per la prima volta, entro il 30 giugno 2022.”; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento</p>	<p>L'articolo 2 introduce modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, recependo le modifiche all'articolo 10, paragrafo 3, ed all'articolo 12, paragrafo 5, della direttiva 2006/66/CE, introdotte dall'articolo 2 della direttiva 2018/849/UE.</p>



cui all'allegato III, parte B, sono state realizzate. Essi trasmettono alla Commissione tali informazioni per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.»;

3) l'articolo 22 è soppresso;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 22 bis

Incentivi all'applicazione della gerarchia dei rifiuti

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati.»;

5) l'articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.»;

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. La relazione della Commissione contiene una valutazione dei seguenti aspetti della presente direttiva: ».

(CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette, per via elettronica, alla Commissione europea un rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori contenente le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3, e l'indicazione sulle modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui i dati sono raccolti. Tale rapporto è trasmesso per la prima volta entro il 30 giugno 2022.»

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Come previsto dalla clausola di invarianza della spesa, dall'attuazione del provvedimento all'esame non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'attività di elaborazione dei dati e di trasmissione delle relazioni prevista dal presente provvedimento rientra, infatti, nei compiti istituzionali già previsti a legislazione vigente in capo al Ministero dell'ambiente, che, pertanto, vi farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

In particolare, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, che apportano modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si precisa che, ai sensi del vigente articolo 31, comma 2, il Ministero dell'ambiente già svolge un'attività di rendicontazione alla Commissione europea sullo stato di attuazione della direttiva 2012/19/UE.

In merito all'articolo 2, che introduce modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, si sottolinea che, ai sensi del vigente comma 1, all'articolo 24, soppresso dal provvedimento all'esame, il Ministero dell'ambiente è già tenuto ad inviare una relazione triennale alla Commissione europea sullo stato di attuazione del decreto legislativo n.188/2008.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

an

POSITIVO

5 FEB. 2020

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale delle Finanze


